

Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata”

Facoltà di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

(PROF. CARLO TAORMINA)

Il ricorso straordinario per Cassazione

INDICE

1. Normativa vigente pag. 3 - 4

2. Giurisprudenza di legittimità:
 - Sezioni unite pag. 5 - 19

3. Massime delle Sezioni semplici pag. 20 - 36

4. Indicazioni bibliografiche pag. 37

1.NORMATIVA VIGENTE

LIBRO NONO

IMPUGNAZIONI

TITOLO III RICORSO PER CASSAZIONE

Capo III Sentenza

Art. 625-bis Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

2. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' SEZIONI UNITE

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

CASSAZIONE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Decisione viziata da errore di fatto - Errore di fatto - Nozione.

In tema di ricorso straordinario , qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p..

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2010, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione - in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.L. avverso la sentenza di condanna pronunciata il 10 giugno 2009 dalla Corte di appello di Firenze - hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi G e H perchè estinti per prescrizione, eliminando le relative pene, e rigettato il ricorso nel resto, confermando così la condanna in relazione all'imputazione di cui al capo N della rubrica (reato di cui agli artt. 56 e 334 c.p. per tentata sottrazione, mediante cessione, di quote sociali sottoposte a sequestro preventivo).

2. Contro la predetta decisione il C. ha proposto, ex art. 625 bis c.p.p., tempestivo ricorso straordinario, deducendo un duplice errore di fatto commesso dalle Sezioni Unite in punto di ricognizione dei presupposti fattuali per la determinazione del termine di prescrizione del reato di cui al capo N. Assume il ricorrente che la decisione impugnata è viziata da:

a) errata lettura dei verbali di udienza del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Firenze, da cui è derivata la considerazione di una data di udienza inesistente (23 aprile 2005) e il conseguente errore di calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato sopra indicato;

b) errata lettura del verbale di udienza davanti alla Corte di appello di Firenze (12 marzo 2009), da cui è derivata la determinazione inesatta del calcolo dei termini di sospensione del corso della prescrizione relativo al suddetto reato.

3. Il Primo Presidente, con decreto in data 8 giugno 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, in composizione del tutto diversa da quella che ha pronunciato la sentenza del 30 settembre 2010, e ha fissato per la trattazione l'odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va innanzitutto ricordato che è consolidato orientamento di questa Corte, sui limiti della cognizione del giudice di legittimità in materia di ricorso ex art. 625 bis c.p.p., quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.

221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze

processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Tale indirizzo va confermato, assieme alla precisazione che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio straordinario.

2. Nel solco tracciato dalla predetta pronuncia, si sono delineati, con specifico riferimento all'errore di percezione rifluente sull'accertamento della prescrizione, due orientamenti, il primo dei quali, più restrittivo, nega che la mancata rilevazione della prescrizione del reato in sede di legittimità sia riconducibile alla nozione di errore di fatto accolta dall'[art. 625 bis c.p.p.](#), escludendo di conseguenza l'utilizzabilità del rimedio straordinario allo scopo di far dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 6, n. 10781 del 24/02/2009, Bonanni, Rv. 243668). In questa pronuncia si è sottolineato che l'individuazione del momento di consumazione del reato e la verifica dell'esistenza o meno di cause d'interruzione ovvero di sospensione della prescrizione sono attività a contenuto valutativo, che richiedono un apprezzamento anche discrezionale suscettibile di previo contraddittorio e, come tale, diverso dal mero controllo formale d'immediata e indiscutibile evidenza. In definitiva, il tema dell'intervenuta o meno prescrizione del reato per cui si procede è argomento, o punto della decisione, oggetto di valutazione e giudizio, e la sua mancata trattazione nel processo in Cassazione non è di regola riconducibile all'errore di fatto, tantomeno all'errore materiale, di cui all'[art. 625 bis c.p.p.](#) (nello stesso senso Sez. 1, n. 41237 del 28/10/2008, Insogna, Rv. 242416 e, più recentemente, Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2011, Minardi, Rv. 249562).

3. Le Sezioni Unite ritengono di far proprio un diverso filone giurisprudenziale, il quale, più aderente all'impostazione generale delineata con la sentenza Basile, non esclude in radice la configurabilità e la rilevanza dell'errore di fatto sulla prescrizione, purchè la statuizione sul punto sia l'effetto esclusivo di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell'errore. Va invece ribadita l'inaffidabilità del ricorso straordinario [ex art. 625 bis c.p.p.](#), tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. 3, n. 15683 dell'11/03/2010, Gargiulo, Rv. 246963; Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, Racchelli, Rv. 248712; Sez. 1, n. 41918 del 07/10/2009, Lako, Rv. 245058).

4. Il ricorso in esame offre la riprova della validità di questo indirizzo.

Il ricorrente denuncia l'errore di fatto nella lettura di alcuni atti inerenti ai periodi di sospensione, con riferimento al reato di cui agli artt. [81](#) e [334 c.p.](#). Quest'ultimo, consumato il 25 giugno 2002 e astrattamente prescrivibile alla data del 25 dicembre 2009, fu ritenuto non prescritto nella sentenza delle Sezioni Unite impugnata, per la sussistenza di periodi di sospensione per complessivi 403 giorni.

5. Il ricorrente contesta due di tali periodi, per complessivi 150 giorni, e determina il periodo complessivo di sospensione in 253 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 7 settembre 2010. I periodi contestati sono quello dal 23 aprile al 22 giugno 2005, per complessivi giorni 61, relativo al giudizio di primo grado, e quello dal 12 marzo al 10 giugno 2009, per complessivi 89 giorni, relativo al giudizio di appello.

6. In effetti, per il primo periodo, emerge un indubbio errore di percezione, una vera e propria "svista" da parte delle Sezioni Unite, avendo esse ritenuto essersi svolta un'inesistente udienza il 23 aprile 2005: conclusione incontestabilmente emergente dalla lettura dei verbali del processo dinanzi al Tribunale, da cui risulta che all'udienza del 12 aprile 2005, che si svolse regolarmente, vi fu un rinvio non già al 23 aprile, bensì al 23 giugno 2005 e, in quest'udienza, un ulteriore rinvio al 23 novembre 2005.

Mentre è pacificamente computabile come sospensione il periodo intercorrente tra queste due udienze, fondatamente il ricorrente evidenzia l'errore della Corte nel computare anche quello intercorrente tra il 23 aprile e il 22 giugno (61 gg.). E che tale errore prescinda da ogni valutazione giuridica o di fatto e sia il frutto di una mera svista è di lampante costatazione.

7. A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne il periodo di sospensione dal 12 marzo 2009 al 10 giugno 2009, relativo al procedimento di secondo grado.

Dal verbale del 12 marzo 2009 risulta che il C. fu assistito dall'avvocato Luparia e dall'avv. Buttiglione, quale sostituto processuale dell'avv. Sgubbi, che aveva fatto pervenire "richiesta di posticipare il proprio intervento difensivo ad altra udienza essendo (...) impegnato in altro processo", fornendo documentazione del concomitante impegno. L'udienza proseguì con la raccolta delle conclusioni del pubblico ministero e del rappresentante di una parte civile e venne poi rinviata al 10 giugno 2009 per le conclusioni del rappresentante di un'altra parte civile e dei difensori del C., tra cui l'avvocato Sgubbi.

Nella sentenza impugnata, il periodo dal 12 marzo al 10 giugno fu ritenuto periodo di sospensione, in quanto si considerò che il rinvio del 12 marzo fu determinato da concomitante impegno di uno dei difensori del C..

Trattasi di una questione che inevitabilmente implica una valutazione di un fatto processuale, di per sè incompatibile con la nozione di errore di fatto normativamente accolta, come tutte quelle, ben evidenziate dalla citata sentenza Racchelli, relative alla qualificazione del rinvio ai fini dell'applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione, all'apprezzamento in ordine all'addebitabilità del rinvio alla parte privata, alla qualificazione della causa di rinvio ai fini dell'applicazione o meno del termine di sospensione.

Nel caso in esame, la conclusione cui è pervenuto il giudice di legittimità con la sentenza impugnata costituisce l'esito dell'apprezzamento di quanto emerge dal verbale d'udienza del giudizio d'appello, aperto alle ore 10,12 e chiuso alle ore 11, udienza in cui risultano essere stati presenti tutti i protagonisti che avrebbero dovuto prendere la parola, ad eccezione del solo avv. Sgubbi, cioè di colui che aveva richiesto il rinvio dell'udienza pur avendo nominato un suo sostituto processuale.

Trattasi di una conclusione che, quale che sia la sua opinabilità, è frutto di un processo valutativo nella lettura del verbale e non costituisce l'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario di cui all'[art. 625 bis c.p.p.](#), il quale consiste, come si è innanzi precisato, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso.

Anche a voler concedere che la decisione di escludere la ricorrenza dell'applicabilità dell'[art. 129 c.p.p., comma 1](#) sia stata erronea, dalla lettura della sentenza impugnata e del verbale dell'udienza sopra indicata emerge che essa fu l'esito non già di una fuorviata rappresentazione percettiva, bensì di una valutazione, che può integrare in ipotesi errore di diritto, ma non errore di fatto rimediabile con il mezzo straordinario introdotto dall'[art. 625 bis c.p.p.](#)

8. Da tali considerazioni deriva che, dai periodi di sospensione calcolati nella sentenza impugnata, vanno sottratti soltanto i sessantuno giorni che si riferiscono al processo di primo grado, mentre non possono detrarsi i giorni intercorrenti tra le udienze del 12 marzo e del 10 giugno 2009, svoltesi nel procedimento d'appello.

Ne consegue che il reato, alla data del 30 settembre 2009, non era prescritto.

9. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente, [ex art. 616 c.p.p.](#), al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Sentenza SS.UU. n. 16102 del 27.3.2002

Ricorso straordinario per errore di fatto – provvedimenti della Cassazione depositati prima dell'entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p. – ammissibilità - esclusione

È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dall'art. 6 comma 6 l. 26 marzo 2001 n. 128 (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla circostanza che l'inoppugnabilità delle decisioni del giudice di legittimità emesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p. potrebbe venir meno solo mediante un'inammissibile estensione analogica di una norma eccezionale).

1. - Con istanza depositata il 6.8.2001, L. C. e il suo difensore, avv. Giovanni Vasoin De Prosperi, proponevano ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., contro la sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale di questa Corte in data 23.11.2000, depositata il 27.2.2001, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata in data 1.7.1999 dalla Corte di Appello di Venezia, che aveva confermato la condanna alla pena di lire cinquanta milioni di ammenda, di cui lire 6.750.000 in sostituzione di tre mesi di arresto, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Amministrazione comunale di San Giorgio in Bosco, per essere stato il C. giudicato responsabile del reato di cui all'art. 1-sexies della l. n. 431 del 1985 per avere eseguito scavi in difformità dell'autorizzazione n. 40-277 dell'1.7.1983 del Magistrato delle acque di Venezia, sconfinando, per una superficie complessiva di 7.600 mq., dal perimetro di progetto in tre distinte aree.

I ricorrenti deducevano che la sentenza della Corte di cassazione è viziata da errore di fatto per la ragione che è stata esclusa la prescrizione del reato in base all'errata supposizione che la consumazione del reato si fosse protratta fino alla sentenza di primo grado, dato che, con la contestazione suppletiva effettuata all'udienza dell'8.11.1996, era stato precisato che i lavori erano "in corso a tutt'oggi". La decisione della Corte di Cassazione era la conseguenza di un evidente equivoco sul contenuto della contestazione suppletiva, in cui la specificazione della data del commesso reato riguardava soltanto il reato contestato al capo b), dal quale il C. era stato assolto dalla sentenza di secondo grado, sul punto divenuta irrevocabile, mentre il periodo di consumazione del reato contestato al capo a) era rimasto fissato "fino al 22 febbraio 1996".

I ricorrenti chiedevano, quindi, che, in accoglimento del ricorso straordinario, fosse eliminato l'errore di fatto e fosse pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado per essere il reato estinto per prescrizione.

2. - Il ricorso straordinario veniva assegnato alla Terza Sezione Penale di questa Corte, che, con ordinanza del 3.12.2001, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando che la tesi dell'inammissibilità del ricorso straordinario proposto contro una sentenza depositata prima dell'entrata in vigore della l. 26.3.2001, n. 128, che ha introdotto il nuovo istituto, è stata accolta in una pronuncia della Sesta Sezione Penale (sent. n. 3388 del 30.10.2001, ric. Botteselle) e che la limitazione temporale della proponibilità del ricorso straordinario può dare luogo ad un contrasto di giurisprudenza. La Sezione rimettente individuava un'ulteriore possibilità di contrasto giurisprudenziale rispetto alla questione concernente i limiti della decisione da adottare in caso di accoglimento del ricorso straordinario.

Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza in camera di consiglio del 27.3.2002.

3. - Con memoria depositata il 22.3.2002, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso straordinario, osservando, anzitutto, che questo doveva considerarsi ammissibile in quanto, ancorché la sentenza della Corte di cassazione fosse stata depositata prima dell'entrata in vigore della l. n. 128 del 2001, la situazione processuale era ancora attuale, non essendo decorso il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Nel merito, veniva ribadito che la pronuncia di rigetto della richiesta di prescrizione del reato costituiva l'evidente risultato di un errore di fatto, determinato da una svista nella rilevazione della data del commesso reato, emendabile - anche se non fosse applicabile il nuovo istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. - in base all'interpretazione estensiva dell'art. 130 c.p.p. seguita dalla giurisprudenza di legittimità.

4. - Con sentenze deliberate nella stessa camera di consiglio del 27 marzo 2002 nei procedimenti promossi da B. P. e da D. L. F. , le Sezioni Unite hanno esaminato la portata delle disposizioni contenute nell'art. 625-bis c.p.p., introdotte dall'art. 6 della l. 26.3.2001, n. 128, ponendo in luce le caratteristiche strutturali e funzionali del ricorso straordinario per errore di fatto, l'ambito applicativo del nuovo istituto e la natura eccezionale della normativa, che rende inapplicabile il metodo dell'interpretazione analogica.

Tanto premesso, è da rilevare che il ricorso proposto dal C. è stato oggetto di rimessione a norma dell'art. 618 c.p.p. per l'ipotizzabilità di un contrasto in ordine all'ammissibilità o non del ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro le sentenze di condanna depositate prima dell'entrata in vigore del citato art. 6 della l. n. 128 del 2001, onde le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere tale specifica questione pregiudiziale.

Va segnalato, anzitutto, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione rimettente - il contrasto non è virtuale, ma effettivo, in quanto nella giurisprudenza di questa Corte si è già prodotta, sul punto, una netta divergenza di indirizzi interpretativi.

L'orientamento prevalente esclude l'ammissibilità del ricorso straordinario proposto contro sentenze depositate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'art. 625-bis, sul rilievo che, in mancanza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il principio "tempus regit actum", sicché, anche in considerazione della natura eccezionale della disposizione, la nuova disciplina resta inapplicabile alle decisioni della Corte di Cassazione depositate prima che quella disposizione entrasse a fare parte del sistema delle impugnazioni penali (Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, rv. 220292; Cass., Sez. II, 26 novembre 2001, Panarisi; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2001, Padalino; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2001, Galletta ed altri; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2001, Reggiani). L'opposto indirizzo, muovendo dalla natura processuale dell'art. 625-bis e dal principio della immediata applicazione della nuova normativa, ritiene ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni precedentemente depositate qualora non sia ancora scaduto, alla data di entrata in vigore della l. n. 128 del 2001, il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data del deposito del provvedimento della Corte di Cassazione, non essendosi ancora verificato, in tale caso, il consolidamento della situazione processuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, rv. 220372; Cass., Sez. feriale, 7 settembre 2001, Schiavone, rv. 220182).

Le Sezioni Unite condividono la tesi contraria all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le sentenze depositate prima dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p. per le seguenti convergenti ragioni di ordine letterale, logico e sistematico.

In primo luogo, deve sottolinearsi che - fatte salve le deroghe espresse - il tradizionale principio "tempus regit actum" costituisce la regola base del diritto processuale intertemporale e, di riflesso, che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, la nuova normativa non può essere applicata agli atti processuali pregressi, legittimamente compiuti e produttivi di effetti giuridici completamente esauriti nell'ambito della disciplina precedente. Da tale premessa deve inferirsi che, mancando nell'art. 625-bis c.p.p. una norma diretta a regolare l'impugnazione straordinaria per errore di fatto delle decisioni della Corte di Cassazione anteriormente depositate, queste ultime restano senz'altro estranee al campo di applicazione della nuova disciplina. La conclusione è avvalorata da un duplice ordine di considerazioni di complementare valore logico, individuabili, da un lato, nel richiamo al canone che conforma il regime delle impugnazioni alla normativa vigente all'epoca in cui si esaurisce il procedimento formativo del provvedimento e, dall'altro,

nella circostanza che le decisioni della Corte di legittimità emesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis conservano il crisma dell'assoluta inoppugnabilità, ditalché il superamento di tale peculiare connotato potrebbe avvenire soltanto eludendo il divieto dell'estensione analogica di una disposizione indubbiamente eccezionale.

Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le decisioni della Corte di Cassazione già depositate al momento dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p. non riesce a superare evidenti incongruenze logiche connesse al problema dall'identificazione della data di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso medesimo. Infatti, individuare il "dies a quo" nella data di deposito della sentenza - come, del resto, esplicitamente dispone l'art. 625-bis - significa ammettere che il decorso del termine possa avvenire, almeno in parte, prima che il condannato abbia acquisito la titolarità della facoltà di proporre l'impugnazione straordinaria: con l'inevitabile risultato che, allorché tale facoltà sia divenuta azionabile a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ogni singolo ricorrente dispone di un termine di impugnazione più o meno ampio a seconda della differente data di deposito del provvedimento. Nella consapevolezza di tale difficoltà concettuale e delle evidenti aporie che ne conseguono, la maggior parte della dottrina favorevole all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le decisioni già depositate fa decorrere il termine dell'impugnazione straordinaria dalla data di entrata in vigore della l. n. 128 del 2001. L'opinione non può essere condivisa, in quanto presuppone un'operazione ricostruttiva della disciplina che si traduce in una palese alterazione del chiaro e preciso dettato normativo contenuto nell'art. 625-bis, che, al secondo comma, fa decorrere il termine di centottanta giorni dalla data del deposito del provvedimento che forma oggetto del ricorso straordinario.

Alla luce delle precedenti argomentazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto dal C. contro la sentenza n. 3943 pronunciata il 23.11.2000 da questa Corte e depositata in data 27.2.2001, prima dell'entrata in vigore della l. 26.3.2001, n. 128, che, all'art. 6, comma 6, ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 625-bis.

5. - Con note difensive depositate il 22.3.2002, il ricorrente ha dedotto che la correzione della citata sentenza n. 3943 dovrebbe essere, comunque, disposta a norma dell'art. 130 c.p.p., nell'interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza di legittimità.

La tesi non merita consenso. Le Sezioni Unite hanno precisato, da tempo, i rigorosi, tassativi, limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., chiarendo che in essa è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Armati, rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198543). La linea interpretativa di rigida delimitazione degli interventi correttivi aventi ad oggetto gli errori materiali è stata ribadita da queste Sezioni Unite con le sentenze deliberate nella camera di consiglio del 27 marzo 2002 nei procedimenti promossi da B. P. e da D. L. F. , con le quali è stato rilevato che questo tipo di errori rappresenta il frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con la conseguente difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. La natura dell'errore materiale è determinante ai fini dell'individuazione della finalità della correzione ex art. 130 c.p.p., che ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto", senza alcuna modificazione essenziale del contenuto del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.). Nella prospettiva dischiusa dalla contrapposizione tra errore materiale ed errore di fatto, è stato altresì osservato che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., che, al pari di questa, è privo di incidenza sul contenuto della decisione ed ha una funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice, come è puntualmente attestato dalla stessa disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., in cui, pur essendo previsto l'identico termine di centottanta giorni per il ricorso contro l'una e l'altra specie di errore, è specificato, al terzo comma, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento. È da segnalare, peraltro, che il rigore e la coerenza dell'indirizzo limitativo dell'ambito di operatività dell'istituto della correzione degli errori materiali risultano tanto più giustificati alla

luce della disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., che, prevedendo un apposito rimedio per l'eliminazione delle conseguenze degli errori di fatto, ha rimosso la premessa della necessità di salvaguardia delle esigenze di giustizia sostanziale in nome delle quali la giurisprudenza di questa Corte ha forzato, in non poche occasioni, i precisi confini apposti dall'art. 130 alla giuridica possibilità di correzione degli errori materiali.

Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame resta preclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 130 non solo per la ragione che il vizio denunciato deve qualificarsi come errore di atto, che ha condizionato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 3943 del 23.11.2000, ma anche perché la correzione dell'errore richiede una modificazione essenziale della sentenza medesima, dovendo sostituirsi la pronuncia di rigetto del ricorso con quella di annullamento senza rinvio per avvenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione.

6. - A norma dell'art. 616 c.p.p., deve pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si ritiene non dover emettere condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in quanto l'esaminato contrasto di giurisprudenza fa escludere l'esistenza di una situazione di colpa del ricorrente, secondo le indicazioni della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

Sentenza SS.UU. n. 16103 del 27.3.2002

Omesso esame di un motivo di ricorso – motivo implicitamente disatteso - configurabilità errore di fatto – esclusione

L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto).

1. - Con istanza depositata il 21.12.2001, l'avv. Temistocle Gurrado, munito di procura speciale, proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., nell'interesse di P. B. , chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte in data 11.10.2001, depositata il 19.11.2001, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata il 26.6.2000 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria relativamente al capo riguardante la condanna del B. per il delitto di peculato in concorso con V. P. .

Premesso che l'imputazione contestata al B. e al P. consisteva nell'essersi impossessati - quali agenti di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Reggio Calabria - di un orologio "rolex", depositato nella cassa valori dal detenuto G. V. all'atto del suo ingresso in carcere, distraendolo a favore del detenuto B. D. , previa alterazione del registro di carico degli effetti personali, il ricorrente precisava che la sentenza di appello era stata annullata senza rinvio per il delitto di falso perché il fatto non sussiste e che, in ordine al delitto di peculato, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso ritenendo che il B. avesse la disponibilità dell'orologio, depositato nella cassa valori, per ragione del suo ufficio. Con ciò, ad avviso del ricorrente, il Giudice di legittimità aveva totalmente trascurato l'esame dell'apposito motivo di ricorso, con cui era stato puntualmente dedotto che il B. non aveva la disponibilità del bene ed era estraneo all'ufficio, tant'è che aveva dovuto rivolgersi al collega, V. P. , per richiedergli di consegnare l'orologio ad un detenuto diverso da quello che l'aveva depositato: ditalché, l'omessa disamina del motivo di ricorso aveva condotto a non rilevare il travisamento dell'accusa e dei fatti, compiuto dai giudici di merito, i quali, contrariamente a quanto emergeva dalle risultanze probatorie, avevano ritenuto esistente la codetenzione del bene da parte dei due agenti di custodia per ragione del loro ufficio, senza tenere neppure conto che al P. era stata conferita illegittimamente la funzione di magazziniere e tesoriere della casa circondariale. Il ricorrente addebitava all'impugnata sentenza della Corte di cassazione di non avere rilevato il travisamento e le omissioni verificatisi nei precorsi giudizi di merito e di avere posto a base della decisione di rigetto del ricorso del B. l'errore di fatto attinente alla supposta codetenzione del bene per ragione di ufficio, senza alcun apprezzamento delle censure dirette a porre in evidenza le diverse posizioni e le differenti condotte fattuali dei due agenti.

2. - Il ricorso straordinario veniva assegnato alla Sesta Sezione Penale di questa Corte, il cui Presidente titolare, con provvedimento del 21.2.2002, ordinava la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p., per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente disponeva che il ricorso fosse trattato dalle Sezioni Unite all'udienza del 27.3.2002.

3. - L'art. 552 del codice di procedura penale del 1930 disponeva che "tutti i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili" e la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la conformità della norma ai principi della Carta fondamentale, chiarendo che l'inderogabilità della regola era giustificata dall'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche controverse, dalla quale consegue che la stessa funzione della giurisdizione postula un accertamento irrevocabile che chiuda definitivamente il processo penale, "il cui momento terminale, ove siano esperiti i normali mezzi di impugnazione, è costituito dal giudizio e dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma), non può soffrire ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso" (Corte cost., 4 febbraio 1982, n. 21).

Pur non figurando nel codice vigente una disposizione che sancisca esplicitamente la regola dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, non è stata mai posta in dubbio la persistente operatività del principio, considerato quale un postulato del sistema processuale funzionalmente connaturato all'esercizio della giurisdizione. E proprio con riferimento al codice vigente è stato precisato che "il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo - il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche - è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di Cassazione dall'art. 111 della Costituzione" (Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294). Mette conto anche di osservare che la Corte Costituzionale ha costantemente lasciato cadere le ripetute sollecitazioni, dettate da evidenti esigenze di giustizia sostanziale, tendenti a provocare una pronuncia additiva che aprisse un varco nel regime di assoluta intangibilità delle decisioni della Cassazione e consentisse di rimediare agli errori in esse contenuti, ritenendo che l'introduzione di un rimedio straordinario implichi una pluralità di soluzioni e di modalità attuative, onde non può che costituire il risultato di scelte discrezionali riservate al legislatore (sent. n. 21-1982 cit. e 294-1995 cit.). Peraltro, il giudice delle leggi ha tenuto fermo il rifiuto di un intervento additivo, analogo a quello compiuto per il processo civile con le sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, con riguardo agli errori di fatto, di tipo percettivo, relativi alla lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, precisando, tuttavia, che simili errori compromettono indebitamente l'effettività del giudizio di cassazione e devono avere un necessario rimedio, che deve essere individuato dalla stessa Corte di Cassazione all'interno dell'ordinamento processuale nell'esercizio della funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata (Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395).

L'immanenza e la centralità del principio nel sistema processuale, in funzione di strumento di chiusura dello stesso, sono state costantemente sottolineate dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che la giurisdizione, per sua intrinseca essenza, è retta dalla "necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, nella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero ed il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali" (Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, B. ed altri, rv. 211459). E proprio nel valore della certezza è stato individuato il fondamento di vari istituti, che nell'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione trovano specifica base giustificativa. In tale precisa prospettiva ricostruttiva del sistema delle impugnazioni, è stato stabilito - con riferimento al delicato problema del giudicato progressivo - che i limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio "sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione" e che "gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono dalla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse" (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, A. ed altri, rv. 186164; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, T., rv. 216239). E, nella stessa ottica della definitività e della immodificabilità dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, sono stati tracciati i rigorosi, tassativi, limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., nella quale è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei

mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, A. , rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, A. , rv. 198543).

4. - L'assolutezza del principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di Cassazione ha subito indubbiamente una deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, sesto comma, della l. 26.3.2001, n. 128, che, inserendo nel codice l'art. 625-bis, ha introdotto l'istituto del ricorso straordinario, ammettendo, a favore del condannato, la richiesta di correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di legittimità.

Deve, anzitutto, premettersi che è senz'altro condivisibile l'opinione unanimemente espressa nei primi commenti delle disposizioni dell'art. 625-bis c.p.p., secondo cui nella previsione del ricorso straordinario sono accomunate due situazioni processuali radicalmente diverse, alle quali corrispondono rimedi nettamente differenti per struttura e per finalità.

La figura dell'errore materiale coincide, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 c.p.p., da sempre ritenuta pacificamente applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale. Tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto" (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, A. , cit.). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formata senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento.

5. - Del tutto differente è la natura dell'errore di fatto. Questo consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto.

In mancanza di una definizione nell'art. 625-bis c.p.p., nelle prime pronunce di questa Corte, al fine di delimitare la categoria dell'errore di fatto previsto in tale disposizione, si è ritenuto di potere fare utile riferimento alla nozione dell'errore di fatto revocatorio delineata dall'art. 395 n. 4 c.p.c. ed espressamente richiamata dall'art. 391-bis c.p.c., con cui, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è stato regolato il ricorso per la correzione degli errori materiali e per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione civile. Alla luce del modello dell'errore revocatorio, è stato, pertanto, precisato che si ha errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 625-bis c.p.p., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Cass., Sez. fer., 7 settembre 2001, S. , rv. 220181; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, B. , rv. 220292; Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, S. , rv. 220372). In una siffatta ottica, in tutte le sentenze è stato sottolineato che l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu oculi"), che

la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.

Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare. Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario.

6. - Le argomentazioni sin qui sviluppate rivelano, in modo non equivoco, che l'art. 625-bis c.p.p. regola due distinti istituti: l'uno è costituito dal ricorso per la correzione degli errori materiali presenti nel testo dei provvedimenti della Corte di Cassazione; l'altro corrisponde al ricorso per l'eliminazione degli errori di fatto che hanno influito sul processo formativo della volontà ed ha la finalità di rimuovere la decisione e di sostituirla con quella che sarebbe stata deliberata senza quegli errori. Il ricorso straordinario per errore di fatto ha, dunque, la funzione tipica di una impugnazione in senso tecnico, come è confermato dalla circostanza che il quarto comma dell'art. 625-bis, nel disporre che la Corte, "se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore", prefigura - all'esito della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 c.p.p. - rimedi flessibili ed adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali: in ogni caso, benché l'art. 625-bis si limiti a parlare di "correzione", l'accoglimento del ricorso comporta una nuova decisione che sostituisce quella precedente.

Dalle precedenti riflessioni si evince che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. La riprova più convincente può trarsi dalla stessa disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., che, pur prevedendo l'identico termine di centottanta giorni per il ricorso nei riguardi dell'una e dell'altra specie di errore, specifica, al terzo comma, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento e, al quarto comma, che è inammissibile il ricorso per errore di fatto proposto dopo la scadenza del termine di centottanta giorni, confermando così che soltanto quest'ultimo costituisce mezzo di impugnazione straordinaria dei provvedimenti della Corte di Cassazione, nonostante la loro definitività ed esecutività.

La ragione della previsione di una medesima normativa per due tipi di errore così diversi deve plausibilmente individuarsi nel fatto che l'art. 625-bis c.p.p. è stato modellato sull'analogia disciplinaria contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., all'interno della quale l'errore materiale è regolato accanto all'errore di fatto. La consapevolezza di tale circostanza, di ordine estrinseco e contingente, deve contribuire a non offuscare la chiarezza concettuale indispensabile per la corretta differenziazione delle due categorie di errore e dei distinti rimedi azionabili: e ciò è tanto più vero se si tengono presenti le puntuali considerazioni - riferite all'art. 391-bis c.p.c. ma sicuramente estensibili all'art. 625-bis c.p.p. - contenute nella sentenza della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare l'incostituzionalità della disposizione in cui è previsto un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, ha sottolineato la diversità dell'errore materiale dall'errore di fatto, precisando che per il primo, e solo per esso, l'esistenza di un termine di decadenza contrasta col canone di ragionevolezza (sentenza n. 119 del 18 aprile 1996).

7. - I risultati dell'indagine permettono di fissare un punto di primaria importanza sul piano ermeneutico, dal momento che essi convergono univocamente nel porre in luce che il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali

dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.

Il carattere tassativo della normativa dettata dall'art. 625-bis rende evidente che non può condividersi la pronuncia con cui è stato ritenuto che il ricorso straordinario per errore di fatto sia proponibile anche contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali "de libertate" (Cass., Sez. feriale, 7 settembre 2001, S. , cit.). Invero, se si considera che l'art. 625-bis ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), risulta palese che il legislatore ha assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt. 629 e 632 c.p.p.), anch'essa certamente di carattere eccezionale (Cass., Sez. I, 6 aprile 2000, rv. 216197; Cass., Sez. I, 21 settembre 1999, I. , rv. 215244; Cass., Sez. II, 2 dicembre 1998, L. , rv. 212267). Ne segue che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, come è stato, del resto, esattamente ritenuto nella pronuncia con cui è stato considerato inammissibile il ricorso per errore di fatto contro la decisione adottata nel procedimento di rimessione del processo a norma dell'art. 45 c.p.p. (Cass., Sez. I, 7 febbraio 2002, P.).

8. - Al fine di chiarire l'effettivo ambito applicativo della disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto, occorre precisare che sono certamente estranei al campo di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p. gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche quando siano dovuti all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Ne consegue che l'*error iuris*, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione.

Deve osservarsi, altresì, che, nell'intento di definire la nozione di errore di fatto, in una recente pronuncia di questa Corte è stato stabilito che l'art. 625-bis c.p.p. resta inapplicabile in caso di omesso esame di un motivo di ricorso, sul rilievo che un tale vizio dà origine ad un difetto di motivazione che non significa nè affermazione nè negazione di alcuna realtà processuale (Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, B. , cit.).

L'indirizzo interpretativo non può essere accolto nella sua portata generalizzante e richiede le necessarie precisazioni ed i dovuti approfondimenti.

Preliminarmente va precisato che la mancanza della presa in considerazione di un motivo di ricorso non dà causa ad un errore di fatto, nè determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima: ditalché, in una simile evenienza, non può propriamente parlarsi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso nè, ovviamente, di decisione viziata da errore di fatto. Va rilevato, inoltre, che non è configurabile l'errore di fatto neppure quando la Corte, dopo avere esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbite le altre censure, per la ragione che, in tale ipotesi, dette censure sono state comunque valutate e se ne è reputata superflua la trattazione per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a ragione o a torto, dotato di valore assorbente, sul piano logico - giuridico, rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultroneo. L'omesso esame di un motivo di ricorso è rinconducibile, invece, nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Deve chiarirsi, tuttavia, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in mancanza di una situazione in cui non sia

verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame del motivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della Corte di Cassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la censura dedotta dal ricorrente. La soluzione è imposta dall'inderogabile carattere decisivo dell'errore di fatto, dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi il corollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l'appello. E, con particolare riferimento all'omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico.

È stato sostenuto, da una parte della dottrina, che l'operatività del ricorso straordinario è limitata alle decisioni relative alle questioni processuali, per le quali la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, sicché l'erronea supposizione, per essere rilevante, dovrebbe inerire ad un "error in procedendo" dovuto ad un difetto di percezione degli atti che formano oggetto di esame nel giudizio di legittimità. In altri termini, dovrebbe trattarsi di errori denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., rispetto ai quali "la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato ex art. 606, 1 comma, lett. e), soltanto se risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione" (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, P. ed altri). Una simile interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'errore di fatto non è giustificata dall'effettiva portata dell'art. 625-bis c.p.p. Infatti, non è controvertibile che la sentenza impugnata, sottoposta al sindacato della Corte, costituisce l'oggetto del giudizio di cassazione e che l'errore percettivo può anche cadere su un dato fattuale, nei precisi termini, ovviamente, accertati dal giudice di merito. Anche in tale situazione l'errore non nasce dall'interpretazione di un fatto storico e dalla valutazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, ma da una semplice svista materiale che ha portato a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, che, al contrario, dal testo della sentenza impugnata risulta, "ictu oculi", incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito: sicché si verte, anche in questo caso, nella situazione tipica dell'errore di fatto di ordine meramente percettivo, che, incidendo su uno specifico dato fattuale ed essendo privo di qualsiasi implicazione valutativa, può assumere valore determinante sul contenuto della decisione e giustificare, dunque, l'accoglimento del ricorso straordinario.

Infine, nel definire l'intrinseca consistenza dell'errore di fatto, deve escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di merito. La soluzione contraria, prospettata in talune posizioni della dottrina, appare assolutamente priva di plausibilità logica e sistematica se si considera che il travisamento non è deducibile neppure come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., se non nei rigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, D. ed altri, rv. 207945; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, P.G. in proc. P.).

9. - L'applicazione dei principi dianzi illustrati al fine di chiarire la nozione di errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. rivela la manifesta infondatezza del ricorso straordinario proposto dal B. in data 21.12.2001 avverso la sentenza n. 1160 della Sesta Sezione Penale di questa Corte, depositata il 19.11.2001.

Con l'impugnazione straordinaria, il ricorrente ha denunciato che la sentenza del giudice di legittimità ha dato per scontata la responsabilità del B. , quale agente della polizia penitenziaria, per l'impossessamento dell'orologio "rolex" sul presupposto che tra le sue funzioni rientrasse la gestione dell'ufficio cassa valori del

carcere di Reggio Calabria, mentre l'imputato "giammai fu preposto a quell'ufficio, giammai fu responsabile di quell'ufficio, giammai lavorò in quell'ufficio". Il ricorrente ha aggiunto che la Corte di Cassazione ha trascurato di valutare le censure dedotte con i motivi di ricorso, mentre l'esame degli atti processuali avrebbe posto in evidenza che i giudici di merito avevano travisato i fatti e non avevano in alcun modo motivato sul punto riguardante la co - detenzione dell'orologio depositato nell'ufficio valori della casa circondariale.

La situazione prospettata dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile nella categoria dell'errore di fatto, dato che dal controllo degli atti del giudizio di legittimità (sentenza n. 1160 depositata il 19.11.2001, motivi del ricorso nell'interesse del B. , sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 26.6.2000) si evince, con assoluta chiarezza, che la Corte di Cassazione ha compiutamente esaminato le censure concernenti il tema della detenzione dell'orologio da parte del B. per ragioni di ufficio, reputandole infondate sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici.

Mancano, dunque, nella situazione rappresentata dal ricorrente le condizioni minime per ipotizzare l'esistenza di una svista materiale o di un errore percettivo che possa giustificare l'inquadramento nella figura dell'errore di fatto ex art. 625-bis. Del resto, è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario per rendersi conto che la difesa del B. , con la denuncia dell'errore di fatto, ha cercato di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irrimediabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di Cassazione e di estendere, così, l'indagine al travisamento del fatto, asseritamente operato dal giudice di merito, senza tenere conto che il preteso vizio non avrebbe potuto formare oggetto del sindacato di legittimità neppure se fosse stato dedotto col ricorso proposto a norma dell'art. 606, comma 1, c.p.p. nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 1160-2001.

In conclusione, il ricorso straordinario deve dichiararsi inammissibile per la manifesta non configurabilità dell'errore di fatto, con la precisazione che tale pronuncia deve assumere la forma della sentenza. Al riguardo deve sottolinearsi che il quarto comma dell'art. 625-bis stabilisce che è pronunciata ordinanza nel caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio. La precisa delimitazione posta dalla norma comporta che la decisione deve essere emessa con sentenza, e non con ordinanza, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di inammissibilità venga adottata non a seguito di deliberazione preliminare, ma a conclusione del procedimento in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, dato che - al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge - la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di Cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o nel procedimento in camera di consiglio, partecipato o non partecipato.

Infine, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, stante la manifesta infondatezza del ricorso, al pagamento di una congrua somma a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende.

3. MASSIME DELLE SEZIONI
SEMPLICI

Il rimedio avverso le decisioni del Supremo Collegio è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. 26 marzo 2001 n. 128, che ha inserito nel codice di rito l'art. 625 bis. Sulla nuova disposizione si sono pronunciate subito le Sezioni Unite che ne hanno sottolineato il carattere ambivalente. Secondo la Corte la norma è, infatti, volta a disciplinare due situazioni processuali radicalmente diverse, alle quali corrispondono rimedi nettamente differenti per struttura e finalità. Da un lato, l'**errore materiale** che coincide con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 e che consiste, sostanzialmente, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa. Si tratta comunque di un vizio che rimane estraneo al processo cognitivo e valutativo, risolvendosi soltanto in una mera inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Per l'eliminazione di tale difetto il legislatore ha previsto uno strumento correttivo speciale rispetto a quello previsto dall'art. 130, che è come questo attivabile ex officio senza limiti di tempo. Ne consegue che non è più consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per porre rimedio a errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione: per far valere tali sviste non si può che far uso dello strumento di impugnazione straordinario disciplinato dall'**art. 625 bis**. Dall'altro lato, invece, l'**errore di fatto** ovvero una *défaillance* che influisce sul processo formativo della volontà e conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore stesso. Un vizio la cui eliminazione comporta necessariamente la sostituzione del provvedimento adottato dalla Corte.

Nonostante il rimedio in parola presenti una fisionomia corrispondente al modello dogmatico dell'impugnazione ordinaria in quanto è riconosciuto per censurare un vizio immediatamente conoscibile ed è dunque proponibile entro un termine, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che si tratti di un mezzo d'impugnazione straordinario. Contrariamente comunque si registrano opinioni per le quali sembra trattarsi di un sistema ibrido e a renderlo effettivamente tale, secondo tale impostazione, non sarebbe tanto la circostanza che esso sia presentabile entro un termine perentorio, quanto piuttosto gli effetti del suo accoglimento. Dal momento che il mezzo ha ad oggetto una pronuncia di natura generalmente rescindente, esso determina una vera e propria riapertura del procedimento chiuso con il giudicato di guisa che il condannato riacquista lo status di imputato - con tutto quel che ne consegue sotto il profilo del trattamento - e riprendono vigore, sia i vizi verificatisi nel corso del precedente processo, sia le questioni rilevabili "in ogni stato e grado del procedimento".

Tra i corollari, invece, della natura straordinaria del ricorso rientra, da un lato, il suo essere circoscritto alle sole decisioni che determinano il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, dall'altro, la sua fisionomia "a senso unico": esso può essere attivato, infatti, solo "a favore del condannato".

Il ricorso straordinario per errore di fatto è un'evidente eccezione a uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione e, pertanto, le disposizioni regolatrici di tale tipo di ricorso non sono suscettibili di applicazione analogica. L'art. 625 bis consente il ricorso solo avverso quei provvedimenti della Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna, mentre rimangono intangibili le decisioni rese dalla Cassazione nell'ambito di procedimenti incidentali. Alcuni problemi si sono posti in ordine alla possibilità di impugnare con il ricorso straordinario i provvedimenti pronunciati in materia cautelare; mentre alcune pronunce si orientano, in coerenza con l'interpretazione delle Sezioni Unite, verso una presa di posizione in senso negativo, altre, al contrario accolgono la soluzione positiva e giudicano incomprensibile la limitazione dell'istituto alle decisioni terminative del processo; la maggiore perplessità nascono proprio dall'esclusione della possibilità di proporre ricorso straordinario avverso le decisioni rese dalla Corte in materia cautelare e dal rilievo che situazioni identiche a quelle che contraddistinguono le sentenze di condanna, possono riguardare anche i provvedimenti adottati nei procedimenti di libertà ed in generale quelli adottati all'esito dei procedimenti incidentali.

Vengono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del ricorso straordinario tutte le pronunce della Corte che rendono irrevocabile un giudicato diverso da quello di condanna.

La disciplina di cui all' [art. 625 bis](#) risulta alquanto ambigua proprio in ordine al vizio censurabile attraverso il ricorso straordinario, ovvero l'errore di fatto. Le sezioni unite sono quasi immediatamente intervenute per delimitarne il concetto e, dopo aver confermato che, per la nozione di errore di fatto, si deve far riferimento alla definizione normativa dell'art. 395 n. 4 c.p.c. , hanno affermato che esso consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e hanno chiarito che, in tanto rileva, in quanto abbia avuto un' influenza sul processo formativo della volontà , tale da portare a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto. Si è, poi, in seguito precisato che non è configurabile errore di fatto, bensì di giudizio se la causa dell'errore non é identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo; che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; ed infine che l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dell'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Infine, si tende a richiedere che l'errore di fatto sia di oggettiva e immediata rilevabilità , nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.

Un'altra questione problematica è quella relativa alla fattispecie dell' **omesso esame di un motivo di ricorso** tanto che le Sezioni Unite se n'erano occupate già prima dell'introduzione del rimedio straordinario. Con l'introduzione della novella del 2001, il tema è stato riproposto al giudice di legittimità, il quale in un primo momento ha escluso alla radice la possibilità di porre rimedio all'omissione mediante il nuovo rimedio straordinario per errore di fatto, motivando che l'omesso esame si risolve in un difetto di motivazione, che, come tale, non implica né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale. Ancora una volta intervengono le Sezioni Unite le quali sostengono che si può parlare di un errore di fatto se l'omesso esame è dipeso da una mera svista, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Ha inoltre precisato che l'omesso esame deve essere effettivo, il che non è quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto deve considerarsi implicitamente disatteso.

La Corte ha, inoltre, chiarito che la qualificazione del vizio come errore di fatto porta all'accoglimento del ricorso soltanto se si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di ricorso : condizione questa, che non si verifica quando il motivo non valutato dalla Corte sia infondato, inconferente o inammissibile, in quanto non dedotto con l'appello.

Sul concetto di errore di fatto si sono registrate differenti opinioni in dottrina; mentre alcuni, sulla scorta della giurisprudenza, lo configurano come errore di natura percettiva da cui esula qualsiasi profilo valutativo, altri ritengono che la nozione di errore di fatto intesa come errore di lettura degli atti interni sia troppo restrittiva e sia già ricompresa nel concetto di errore materiale; altri ancora, al contrario, sostengono che la Corte potrebbe incorrere in errori di fatto esclusivamente quando si trovi investita della funzione di giudice del fatto; e, infine, si è rilevata l'inaccettabilità della ricostruzione giurisprudenziale che finisce per configurare l'errore di fatto come un vizio di volontà.

La **legittimazione** a proporre il ricorso spetta, anzitutto, al condannato: un problema potrebbe, invero, porsi nel caso di annullamento con rinvio, per la semplice ragione che non sembra esservi ancora un condannato. La Corte ha ritenuto che, laddove l'annullamento con rinvio sia limitato al solo punto concernente la determinazione della pena, il soggetto interessato ha lo status di condannato, dato che sui punti relativi all'accertamento della responsabilità la decisione è ormai passata in giudicato; non può, invece, riconoscersi il potere di presentare l'impugnazione straordinaria al difensore del condannato che non sia munito di procura speciale.

Una volta proposto ricorso straordinario per errore di fatto, la Corte deve compiere una **valutazione preliminare di ammissibilità**; il Supremo Collegio ha precisato che non opera il meccanismo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 610 e 611 e che, pertanto, il giudice di legittimità può compiere il sindacato in discorso senza formalità di procedura. Ai sensi dell'**art. 625 bis** c. 4, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio è subordinata al superamento del controllo di ammissibilità del ricorso.

Per quel che riguarda la **sospensione degli effetti del provvedimento** impugnato si ritiene che, come accade in materia di revisione in cui il giudice deve disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna laddove risulti probabile l'accoglimento dell'impugnazione (cfr. art. 635), con riguardo al ricorso straordinario, la Corte sarà chiamata a sospendere gli effetti della decisione impugnata ogni qualvolta sia in grado di formulare una prognosi favorevole sull'esito del sindacato prossimo ad investire l'originario ricorso ordinario. La differenza fondamentale tra i due congegni è che, nel caso della revisione, a essere impedita è l'esecuzione della sanzione, mentre nel ricorso straordinario vengono neutralizzati alla radice gli effetti del provvedimento impugnato. Il che significa che quest'ultimo perderà, sia pure provvisoriamente, la capacità di perfezionare il giudicato di condanna e, quindi, il condannato tornerà a essere imputato pleno iure.

I giudici di legittimità hanno escluso, sia la riproponibilità del ricorso straordinario, sia la possibilità di impugnare ai sensi dell'**art. 625 bis** la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario.

In ordine al ricorso per la correzione dell'errore materiale è importante analizzare il rapporto tra questo mezzo correttivo e quello contemplato in generale dall'art. 130. Si è sostenuto che laddove venga in rilievo l'errore in parola la correzione potrà essere chiesta ai sensi dell'**art. 625 bis** se si tratta di decisioni che rendono definitiva una condanna, e ai sensi dell'art. 130 in tutti gli altri casi. L'unico profilo specializzante, in definitiva, attiene alla possibilità, prevista dall'art. 625 bis di dichiarare inammissibile il ricorso anche laddove risulti manifestamente infondato.

Si definiscono materiali, da un lato, gli errori che non si configurano come causa di invalidità e quindi quelli che rimangono nell'alveo dell'irregolarità; dall'altro, gli errori che non sono elevati a motivo di impugnazione in quanto configurano una contraddittorietà innocua, immediatamente risolvibile alla lettura del provvedimento. Vi è poi chi amplia ulteriormente la categoria dell'errore materiale riconducendovi, oltre alle irregolarità e agli errori contestuali o materiali in senso stretto, anche gli errori di fatto intervenuti in pronunce accessorie.

Errore materiale ed errore di fatto

Autorità: Cassazione penale sez. un.

Data: 14 luglio 2011

Numero: n. 37505

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

In tema di ricorso straordinario , qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.

Rigetta, Cass., 30/09/2010

Conformi e difformi

Vedi anche: Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2007 n. 23417

In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2002 n. 16103, Cass. pen. n. 17362 del 2009,

Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2005 n. 40088, Cass. pen. n. 12124 del 2004, Cass. pen. n. 23903 del 2003

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 12 luglio 2011

Numero: n. 33024

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

Il ricorso straordinario per cassazione è un mezzo di impugnazione che consente la rescissione della decisione definitiva solo in caso di accoglimento, sicché, ove lo stesso sia invece rigettato o dichiarato inammissibile, non può tenersi conto, ai fini del computo della prescrizione, del tempo maturato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Rigetta, App. Venezia, 15/10/2009

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 15 febbraio 2011

Numero: n. 22311

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

Integra un errore percettivo, di fatto, suscettibile di formare oggetto del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p., l'omessa conversione del ricorso per cassazione in appello in violazione dell'art. 580 c.p.p. (Nella specie la Corte, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal P.G. contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, non si era avveduta dell'appello proposto dall'imputato contro la medesima sentenza, annullando senza rinvio quest'ultima previa rideterminazione della pena).

Annulla senza rinvio, Cass., 02 febbraio 2010

RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO - LEGITTIMAZIONE DELL'IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI EFFETTI CIVILI – SUSSISTENZA

E' legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., anche l'imputato (o il responsabile civile a norma dell'art. 83 cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di Cassazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se il disposto dell'art. 625-bis fosse riferibile solo all'errore di fatto incidente su una statuizione di condanna sul capo penale, sarebbe irragionevolmente preclusa al soccombente, rispetto all'azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale, qualsiasi possibilità di far valere l'errore di fatto che si annidi in una pronuncia della Corte di Cassazione).

Sentenza n. 26485 del 27 aprile 2010 - depositata il 9 luglio 2010

nozione di "errore materiale" – art. 130 c.p.p. – errore di fatto – art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.– mancata rilevazione dell'avvenuta proposizione dei motivi di ricorso

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis c.p.p. (inserito dall'art. 6, comma 6, della [legge 26 marzo 2001 n. 128](#)), nel quale si prevede la possibilità del ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza della corte di cassazione, mentre per la nozione di "errore materiale" può farsi riferimento all'art. 130 c.p.p.(pur non contenendo quest'ultimo una definizione in positivo dell'errore anzidetto, indicato soltanto in negativo come quello che non determina nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto), per la diversa nozione di "errore di fatto", inteso come quello di natura percettiva, occorre fare riferimento all'analoga figura prevista dall'art.395, comma 1, n.4, c.p.c. (richiamato, per il ricorso per cassazione, dall'art.391 bis stesso codice), secondo cui si ha errore di fatto "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che costituisse errore di fatto, e quindi di natura percettiva, quello consistito nella mancata rilevazione dell'avvenuta rituale proposizione dei motivi a sostegno di un ricorso a suo tempo dichiarato inammissibile per la ritenuta mancanza di detti motivi).

Sez. I, sent. n. 42794 del 28-11-2001 (cc. del 07-09-2001), Schiavone (rv 220181).

Omesso esame di un motivo di ricorso - ipotesi di errore di fatto – insussistenza

L'omesso esame di un motivo di ricorso non configura un'ipotesi di errore di fatto per cui può essere richiesta, ai sensi [dell'art. 625 bis c.p.p.](#), la correzione del provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione, ma un difetto di motivazione riguardante una decisione di ultima istanza che non può essere sottoposta a censura.

Sez. VI, sent. n. 39946 del 09-11-2001 (cc. del 30-10-2001), Botteselle (rv 220293).

Concetto di errore di fatto – ricorso straordinario per erronea interpretazione di una norma di legge - inammissibilità

L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa, e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di Cassazione contenente un'erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio "error iuris" non riparabile con la speciale impugnazione prevista [dall'art. 625-bis c.p.p.](#) (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della [legge 10 maggio 1976, n. 319](#)).

Sez. III, sent. n. 6493 del 18-02-2002 (cc. del 13-12-2001), Reggiani (rv 220994).

ricorso di una portata diversa da quella voluta dalla parte - vizio ascrivibile a valutazioni del giudice di legittimità - errore interpretativo – insussistenza dell’errore di fatto

Non costituisce errore di fatto emendabile a norma dell'art. 625-bis c.p.p. l'attribuzione, da parte della Corte di Cassazione, alla censura mossa con il ricorso di una portata diversa da quella voluta dalla parte, trattandosi di vizio ascrivibile a valutazioni del giudice di legittimità che lo qualificano come errore interpretativo e, come tale, non suscettibile del rimedio citato. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato che la Corte avesse ritenuto l'irripetibilità dei prelievi eseguiti sulle mani e sugli indumenti dell'imputato - cosiddetto stubs -, pur avendo egli contestato non già tale irripetibilità, bensì quella degli esami di laboratorio condotti sui predetti prelievi).

Sez. I, sent. n. 23844 del 20-06-2002 (cc. del 11-04-2002), Montalto (rv 221894).

ricorso straordinario avverso una decisione di inammissibilità del ricorso per Cassazione – mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione - declaratoria di inammissibilità conseguente all'esame di una copia – errore di fatto per difetto di percezione

In tema di ricorso straordinario avverso una decisione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, pronunciata all'esito di udienza pubblica e fondata sul presupposto che il ricorrente non avesse sottoscritto l'atto di impugnazione, la sentenza, quando la declaratoria di inammissibilità risulti conseguente all'esame di una copia e non dell'originale (regolarmente sottoscritto e depositato) dell'atto stesso, deve ritenersi dovuta in misura determinante ad errore di fatto per difetto di percezione, di talché deve esserne disposta la revoca, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile.

Sez. VI, sent. n. 80 del 08-01-2003 (ud. del 12-11-2002), Cioni (rv 223363).

Omesso esame di un motivo di ricorso – inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di Cassazione – errore di fatto - sussistenza

L'omesso esame di un motivo di ricorso configura un'ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., quando si concreta in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di Cassazione e, in particolare, dalla sentenza di appello oggetto del ricorso, che porta a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. (Nel caso di specie, l'errore di fatto è consistito nell'aver la Corte di Cassazione ritenuto non provata l'irrevocabilità della sentenza - che invece risultava dalla certificazione della cancelleria di cui aveva dato atto il giudice di merito - con cui era stato assolto uno dei tre coimputati e che avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del D.P.R. n. 309 del 1990 contestata all'imputato per aver commesso il fatto in tre persone).

Sez. VI, sent. n. 20093 del 05-05-2003 (cc. del 24-10-2002), Laurendi (rv 225246).

omesso esame di un motivo di ricorso - motivo proposto implicitamente disatteso dalla motivazione – errore di fatto - insussistenza

L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto quando il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso dalla motivazione con la quale si sia data soluzione alla questione di legittimità comune ad esso e ad una serie di motivi unitariamente affrontati. (Dichiara inammissibile, Cass., 12 Dicembre 2005)

Sez. V, sent. n. 4442 del 05-12-2006 (ud. del 05-12-2006), (rv. 235970)

ricorso straordinario per la correzione di errori materiali – concetto di errore materiale

Il ricorso straordinario, previsto dall'art. 625-bis c.p.p., per la correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di Cassazione, riguarda i meri errori formali consistenti in una divergenza del tutto esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata.

Sez. VI, ord. n. 18216 del 16-04-2003 (cc. del 10-03-2003), Aragona (rv 225257).

Inammissibilità del ricorso proposto da imputato deceduto – insussistenza dell'errore materiale – inesatta percezione della realtà - errore di fatto - sussistenza

Qualora la Corte di cassazione definisca (nella specie dichiarandolo inammissibile) il ricorso proposto dall'imputato deceduto nelle more della fissazione dell'udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma è viziata da errore di fatto, in quanto - dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l'esistenza in vita dell'imputato - vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte Suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato).

Sez. VI, sent. n. 20135 del 29-04-2004 (ud. del 11-03-2004) (rv 229217).

Errore rilevabile ai sensi dell'art. 625 bis – errore decisivo – fattispecie di rigetto del ricorso per difetto di notifica della citazione per l'udienza preliminare

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. (Nella fattispecie, relativa al rigetto da parte della Corte del ricorso in cui si eccepiva il difetto della notifica della citazione per l'udienza preliminare, si è rilevato che la pronunzia gravata non sarebbe stata comunque diversa posto che l'eccepita nullità della notificazione non era tale da determinare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto poiché, trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere rilevata prima della sentenza di primo grado). (Dichiara inammissibile, Cass., 19 aprile 2007)

Sez. IV, Sent. n. 6770 del 17-01-2008 (ud. del 17-01-2008), R.G. (rv. 239037)

mancata disamina di doglianze non decisive – non deducibilità ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.

Non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. Pertanto è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.

Sez. 5, Sentenza n. [20520](#) del 20/03/2007 Cc. (dep. 25/05/2007)

Errore di fatto – sviamento della volontà del giudice decisivo e di oggettiva immediata rilevabilità – inesatta percezione e non errata valutazione – omesso esame di un motivo di ricorso – casi e limiti

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio. Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (In conformità a tali principi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza della S.C. che aveva rigettato il ricorso proposto sul rilievo di un supposto errore di lettura dell'atto di appello da parte dei giudici della Suprema Corte, che, in un procedimento di abusi sessuali a carico di minore, non avrebbero percepito che il difensore aveva posto il problema della possibile evidenza di una strumentalità delle accuse di abuso sessuale da parte della madre del bambino; la Corte, dopo aver rilevato che il tema in questione non era stato in effetti prospettato al giudice di merito con la specificità richiesta dall'art. 581, lett. C), cod. proc. pen., ha concluso che, per tale motivo, in base ai principi sopra indicati, non era ravvisabile l'errore di fatto, non essendo ravvisabile " ictu oculi" la pretermissione di una circostanza diversamente affermata e rinvenibile negli atti processuali).

Sez. 4, Sentenza n. [34156](#) del 21/06/2004 Cc. (dep. 10/08/2004)

Qualificazione dell'istanza come ricorso straordinario

La regola stabilita [dall'art. 568, comma 5, c.p.p.](#), secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per Cassazione avverso decisione della Corte Suprema impropriamente proposto in via ordinaria, il quale va, pertanto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi [dell'art. 625-bis c.p.p.](#)
Sez. I, ord. n. 35240 del 21-10-2002 (cc. del 01-10-2002), Stara (rv 222362).

Dichiarazione di inammissibilità

Ricorso straordinario per errore di fatto – preliminare delibazione di ammissibilità – esito negativo – declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità

Una volta proposto ricorso straordinario per errore di fatto a norma [dell'art. 625-bis c.p.p.](#), la Corte di Cassazione deve compiere una delibazione preliminare di ammissibilità, il cui eventuale esito negativo comporta la declaratoria di ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione senza ritardo e senza alcun

adempimento, in quanto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. è esplicitamente subordinata dal citato art. 625-bis c.p.p. al superamento del controllo di ammissibilità del ricorso. Ne consegue che, qualora il relativo vaglio preliminare conduca al riconoscimento della sua inammissibilità, la Corte non solo non deve provvedere alla fissazione dell'udienza a norma dello stesso art. 127 c.p.p., ma non deve neppure procedere nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p., né deve acquisire la requisitoria del procuratore generale, in quanto l'art. 76 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), nel delineare le attribuzioni di quest'ultimo, prevede che esso interviene, conclude e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge, tra cui non può essere compresa la declaratoria di inammissibilità ai sensi del menzionato art. 625-bis, comma 4, c.p.p. (Fattispecie nella quale con il ricorso si era lamentato che fosse stato omissso, per errore, l'avviso di udienza in un procedimento di ricasazione dei giudici di un Collegio della Corte di Cassazione e la stessa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, trattandosi di procedimento incidentale).

Sez. I, ord. n. 2911 del 21-10-2002 (cc. del 01-10-2002), Stara (rv 222363).

Ricorso dichiarato inammissibile – tassatività dell'art. 625 c.p.p.- riproposizione medesimo ricorso - inammissibilità

In materia di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, il carattere tassativo della normativa prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. esclude che possa essere proposto un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Cassazione abbia già deciso un precedente e identico ricorso, dichiarandolo inammissibile.

Sez. VI, sent. n. 43002 del 11-11-2003 (cc. del 20-10-2003), Lanari (rv 227488).

errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità – decisione di inammissibilità – assenza delle garanzie difensive – revoca della decisione - sussistenza

In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. cod. proc. pen., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione. (Ordina trasmissione degli atti, Cass. Roma, 21 Giugno 2005)

Sez. I, sent. n. 35432 del 21-09-2006 (ud. del 21-09-2006), (rv. 234899)

declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario – inammissibilità evidente – procedimento a cognizione sommaria

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai fini della declaratoria di inammissibilità non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.

Sez. 6, Sentenza n. 5694 del 07/01/2008 Cc. (dep. 05/02/2008)

Disciplina intertemporale

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.
Sez. III, sent. n. 6493 del 18-02-2002 (cc. del 13-12-2001), Reggiani (rv 220993).

CONTRARIA:

Il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione per errori materiali o di fatto, previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n. 128), è da ritenere esperibile, in applicazione del principio "tempus regit actum", anche nei confronti di decisioni emesse prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, a condizione che non sia comunque scaduto il termine di centottanta giorni dalla data di deposito del provvedimento impugnato.
Sez. I, sent. n. 45731 del 20-12-2001 (cc. del 13-11-2001), Salerno (rv 220372).

RISOLUZIONE DEL CONTRASTO:

È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di Cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n. 128. (La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625-bis c.p.p., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva).
Sez. U., sent. n. 16102 del 30-04-2002 (cc. del 27-03-2002), Degraft (rv 221278).

Qualificazione del ricorso straordinario come istanza ex art. 130 c.p.p.

Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di Cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625-bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte Costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in Camera di Consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).
Sez. VI, sent. n. 3923 del 01-02-2002 (cc. del 06-12-2001), Galletta (rv 220995).

CONTRARIA:

Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di Cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art. 625-bis c.p.p. che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori.
Sez. U., sent. n. 16102 del 30-04-2002 (cc. del 27-03-2002), Chiatellino (rv 221279).

Oggetto del ricorso straordinario

correzione di errori contenuti nelle decisioni della Corte di Cassazione – inapplicabilità dell'art. 625 bis c.p.p. - Sent. n. 395 del 2000 della Corte Costituzionale – legittimazione dell'estensione operativa dell'art. 130 c.p.p.

In tema di correzione di errori contenuti nelle decisioni della Corte di Cassazione che non si possano rimuovere con il ricorso alla procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p., poiché la sent. n. 395 del 2000 della Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'errore "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto deve avere necessariamente un rimedio, che spetta alla stessa Corte di Cassazione individuare all'interno del sistema, è legittima l'estensione operativa dell'art. 130 c.p.p. fino a comprendervi l'errore che essa abbia compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio, i quali, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, devono essere esaminati dalla Corte medesima con propria e autonoma indagine di fatto. (Nel caso di specie, concernente un ricorso straordinario proposto dall'indagato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per la correzione di errore di fatto che aveva viziato una decisione di annullamento di decreto di archiviazione assunta in precedenza dalla Corte, quest'ultima, dato atto dell'inapplicabilità della procedura di cui al citato articolo, perché prevista a favore del solo condannato, ha ritenuto erronea quella decisione, in quanto seguita ad impugnazione di difensore della persona offesa non munito di procura speciale, e ne ha, conseguentemente, corretto il dispositivo a norma dell'art. 130 c.p.p., sostituendo a quello di annullamento uno di inammissibilità del ricorso della persona offesa).

Sez. I, sent. n. 27269 del 18-07-2002 (cc. del 10-06-2002), Calvo (rv 222132).

decisione del giudice di legittimità riguardante provvedimenti adottati nella fase di esecuzione - ricorso straordinario - inespugnabilità

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della sentenza di condanna già irrevocabilmente pronunciata. (Nella specie il ricorso straordinario concerneva la decisione del giudice di legittimità avente per oggetto l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale). Sez. V, sent. n. 38630 del 13-10-2003 (cc. del 20-06-2003), Accorinti (rv 227296).

Sentenza in materia di misure di prevenzione – inapplicabilità della procedura ex art 625 bis c.p.p.

La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è applicabile nei confronti della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione. (Dichiara inammissibile, Cass., 26 gennaio 2005)

Sez. VI, ord. n. 18982 del 28-03-2006 (ud. del 28-03-2006), R.G. (rv. 234624)

Oggetto del ricorso straordinario – sentenze di condanna – esclusione dei provvedimenti adottati in fase di esecuzione

Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza. Conf. a Sez. V, 16 novembre 2005, n. 45949.

Sez. 5, Ordinanza n. [45937](#) del 08/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005)

Oggetto del ricorso straordinario – decisioni della Corte di annullamento con rinvio - esclusione

In materia di errore di fatto, deve escludersi che il ricorso previsto dall'art. 625-bis c.p.p. possa avere ad oggetto decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, in quanto si tratta di pronunce che non determinano la formazione del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato, presupposto imprescindibile per l'attivazione dell'impugnazione straordinaria.

Sez. I, sent. n. 4975 del 06-02-2004 (rv 227335).

Oggetto del ricorso straordinario - decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali - esclusione

Oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. possono essere soltanto le sentenze di condanna, mentre deve ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione l'estensione del gravame straordinario a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una dichiarazione di inammissibilità dalla Corte medesima pronunciata sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale in materia di sequestro preventivo). (Dichiara inammissibile, Cass., 18 Gennaio 2006)

Sez. IV, Sent. n. 22497 del 03-05-2007 (ud. del 03-05-2007), (rv. 237015)

Esperibilità del ricorso straordinario - omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione - esclusione

In tema d'impugnazioni, in caso d'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. Pen.).

Sez. III, 11 dicembre 2008 , n. 1265

Legittimazione a proporre ricorso – qualità di soggetto condannato

Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto "condannato", l'imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, nel caso in cui al giudice di rinvio sia devoluta la determinazione della pena irroganda (nella specie: a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna di merito relativamente ad una soltanto delle imputazioni concorrenti), poiché l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna deve necessariamente riguardare anche l'entità della pena irrogata.

Sez. 1, Sentenza n. 24659 del 15/06/2007 Cc. (dep. 21/06/2007)

Il ricorso straordinario - pronuncia emessa in violazione del principio del "ne bis in idem".

Il ricorso straordinario, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., per la correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, è l'unico strumento a cui può farsi ricorso per pervenire alla sostituzione di una pronuncia emessa in violazione del principio del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui dopo che una Sezione della Corte si era pronunciata su un processo in modo definitivo, un'altra sezione a cui erano pervenuti gli atti senza alcun riferimento al precedente si era nuovamente pronunciata in violazione del giudicato).

Sez. 1, Sentenza n. 24602 del 26/05/2004 Cc. (dep. 28/05/2004)

Ricorso straordinario - esecuzione di una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - violazione del diritto di difesa – esperibilità del rimedio

Può farsi ricorso alla procura straordinaria di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata. (Nel caso di specie, la Corte, facendo ricorso all'art. 625 bis cod. proc. pen., ha revocato una sua precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostantiva alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, operata ex officio in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il contraddittorio sulla diversa imputazione).

Sez. VI, 12 novembre 2008 , n. 45807

Soggetti legittimati – soggetto condannato solo agli effetti civili

Alla proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in provvedimento della Corte di Cassazione è legittimato anche il soggetto che per effetto di esso risulti condannato solo agli effetti civili.
Sez. I, sent. n. 12720 del 18-03-2003 (cc. del 12-02-2003), Nosari (rv 224026)

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO - IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE

E' inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall' imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall' art. 625-bis, cod. proc. pen., nel procuratore generale e nel condannato.

Sentenza n. 9015 del 18 febbraio 2010 - depositata il 5 marzo 2010

procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p.- correzione degli errori a favore del condannato – inapplicabilità in favore della parte civile

La procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. (In applicazione del principio sopra enunciato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di Cassazione - annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunciata nei confronti di un provvedimento inappellabile - aveva ommesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema Corte procedesse ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.).

Sez. V, ord. n. 3201 del 23-01-2003 (cc. del 19-12-2002), Salvo (rv 224282).

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non può essere proposto dalla parte civile, perché è strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile pur condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

Sez. 1, Sentenza n. [11653](#) del 15/02/2008 (dep. 14/03/2008)

Richiesta correzione errore di fatto – inammissibilità della richiesta formulata d'ufficio

È inammissibile la richiesta, formulata di ufficio, di correzione dell'errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, in quanto la legittimazione è del P.G. o del condannato. (La Corte, nel pronunciare il dispositivo, ha disposto la trasmissione degli atti al P.G. per quanto di competenza).

Sez. VI, sent. n. 26022 del 09-06-2004 (ud. del 13-05-2004) (rv 229978).

Legittimazione a proporre ricorso straordinario - pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato - insussistenza

Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, essendo il citato rimedio previsto unicamente a favore del condannato. (Fattispecie nella quale l'interessato aveva lamentato l'errore in cui era incorsa la Corte di cassazione nel non avere tenuto conto della sua formale rinuncia alla prescrizione). (Dichiara inammissibile, Cass., 16 giugno 2006)

Sez. I, sent. n. 14869 del 27-03-2007 (ud. del 27-03-2007), (rv. 236166)

Legittimazione a proporre ricorso straordinario – estradando sulla richiesta di estradizione - esclusione

Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza della Corte di cassazione, non è assimilabile alla figura del "condannato", cui esclusivamente compete detta legittimazione, quella dell'extradando, per cui è da escludere che questi possa proporre ricorso avverso la decisione con la quale la suddetta Corte abbia reso definitiva la pronuncia dichiarativa della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione. (Dichiara inammissibile, Cass. Roma, 4 Luglio 2006)

Sez. II, sent. n. 7946 del 09-02-2007 (ud. del 09-02-2007), (rv. 235633)

Legittimati a proporre ricorso straordinario - persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo - esclusione

Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al

"condannato", indicato [dall'art. 625-bis cod.proc.pen.](#) quale unico possibile legittimato. (Dichiara inammissibile, Cass.16 aprile 2008)

Sez. feriale, Ord. n. 34819 del 02-09-2008 (ud. del 02-09-2008), M.G. (rv. 240717)

Termine per la presentazione – termine perentorio

Il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione. (Dichiara inammissibile, Cass., 1° marzo 2006)

Sez. IV, Ord. n. 15717 del 07-03-2008 (ud. del 07-03-2008), S.M. (rv. 239813)

Ricorso proposto dal difensore senza procura speciale

È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, previsto [dall'art. 625-bis cod. proc. pen.](#), proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale.

Sez. IV, ord. n. 34293 del 17-10-2002 (cc. del 27-06-2002), Abanto (rv 222917).

Fase rescindente e fase rescissoria

In tema di ricorso straordinario previsto , quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di Cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per Cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza. (Nel caso in esame, l'errore di fatto, consistito nel ritenere non provata l'irrevocabilità della sentenza con cui un coimputato era stato assolto e che non aveva consentito di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del [D.P.R. n. 309 del 1990](#) contestata all'imputato per avere commesso il fatto in tre persone, aveva comportato la necessità di un riesame del motivo di ricorso sulla credibilità dei dichiaranti in ordine all'addebito mosso a carico del ricorrente, per cui la Corte, dopo aver individuato e corretto l'errore contenuto nella sentenza impugnata, ha rinviato ad una successiva pubblica udienza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti).

Sez. VI, sent. n. 20093 del 05-05-2003 (cc. del 24-10-2002), Laurendi (rv 225247)

Effetti del ricorso

Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma [dell'art. 648, comma secondo, cod.proc.pen.](#), con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato. (Rigetta, Cass. Roma, 23 Marzo 2004)

Sez. III, sent. n. 33872 del 07-04-2006 (ud. del 07-04-2006), C.M. (rv. 234878)

3.BIBLIOGRAFIA

BARGI, Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione, Padova, 2004.

BARGI, Ricorso straordinario per cassazione, D. pen. Agg., Torino, 2004.

CAPONE, Ricorso straordinario per errore di fatto, EGT, XXVII, Roma, 2004.

DIDDI, Il ricorso straordinario per errore di fatto. Stato della questione, GP, 2002, I, 26.

DIDDI, Presupposti e limiti del ricorso straordinario per cassazione, GP, 2002, III, 449.

GIALUZ, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005.

MAZZA, Il ricorso straordinario per errore di fatto: un quarto grado di giustizia occasionale?, CP, 2003, 3213.

VENTURA, In tema di emendatio errorum ex art. 625 bis c.p.p., GP, III, 545.